



## Allegato 1 – Standard di convenzione

### Convenzione per xxx [specificare l'attività oggetto della convenzione]

tra

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede legale in Roma, via xxx CF xxx, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale xxx dott xxx, domiciliato per la carica presso la sede di Roma, via xxx e autorizzato, in virtù del proprio incarico, alla stipula della presente convenzione

e

la xxx con sede legale in Roma Via xxx, CF xxx, rappresentata dal xxx domiciliato per la carica presso xxx,

di seguito denominate congiuntamente anche "Parti"

#### Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679, conosciuto comunemente come GDPR (*General Data Protection Regulation*), del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", di seguito definito "*Codice*", è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Reg. (UE) 2016/679, definisce **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 2, del Reg. (UE) 2016/679, definisce **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 7, del Reg. (UE) 2016/679 definisce il **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 10 del Reg. (UE) 2016/679, definisce **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il



responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- l'art. 2-bis del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018, individua l'Autorità di controllo, di cui all'art. 51 del Reg. (UE) 2016/679, nel Garante per la protezione dei dati personali;
- l'art. 26 del Reg. (UE) 2016/679, ai paragrafi 1, 2 e 3, prevede che:  
"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati."  
"L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato."  
"Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento".

**Premesso altresì che:**

- xxx [esplicitare ulteriori eventuali premesse]

le Parti

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto xxx [specificare l'oggetto della convenzione].
2. Le Parti si impegnano ad eseguire le attività di rispettiva competenza nel pieno rispetto ed entro i limiti dei propri fini istituzionali.

**Art. 2**

**Impegni e attività specifica delle parti**

[inserire un dettaglio sugli impegni e attività specifiche delle parti]

**Art. 3**

**Aspetti finanziari**

Ciascuna delle Parti provvederà a sostenere gli eventuali costi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 4**

**Risultati e pubblicazioni**

I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della presente convenzione saranno di proprietà xxx [specificare].

**Art. 5**

**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento



*generale sulla protezione dei dati)*” di cui alla premessa che forma parte integrante della presente Convenzione, nonché ogni altra previsione normativa vigente relativa alla protezione dei dati personali.

2. In particolare, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con procedure di sicurezza idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
3. Le Parti [*definire il perimetro di titolarità dei dati personali*].

#### **Art. 6 (articolo eventuale) Comitato di Coordinamento**

Il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione viene assicurato da un Comitato di coordinamento, composto da xxx.

#### **Art. 7 Durata**

1. La Convenzione avrà la durata di xxx anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le Parti, in relazione alle esigenze delle attività, possono concordare una proroga con atto scritto, con espresso richiamo al presente accordo e fatte salve tutte le restanti disposizioni.

#### **Art. 8 Modifiche**

1. Le Parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno xxx mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

#### **Art. 9 Assicurazione e Sicurezza**

Gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravano sull'Ente ospitante.

#### **Art. 10 Controversie**

Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso al competente Foro di Roma.

#### **Art. 11 Disposizioni finali**

Per quanto non specificamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile.